

REGOLAMENTO DI FORNITURA ACQUEDOTTO DEL COMUNE DI RUMO

INDICE

- Art. 1 Modalità per la fornitura
- Art. 2 Esecuzione lavori, gestione e manutenzione impianto esterno.
- Art. 3 Tracciato dell'allacciamento e reinterri
- Art. 4 Rimozione impianto esterno su richiesta Utente.
- Art. 5 Locale contatore e pozzetti contatori
- Art. 6 Divieto dell' Utente di modificare l'impianto esterno
- Art. 7 Misuratori - installazione, manutenzione e varie.
- Art. 8 Pressioni dell' acqua al punto di consegna.
- Art. 9 Disconnettori
- Art. 10 Impianto interno
- Art. 11 Alter norme di comportamento relative alla costruzione e manutenzione degli impianti.
- Art. 12 Usi dell'acqua
- Art. 13 Impianti per uso pubblico
- Art. 14 Bocche antincendio private
- Art. 15 Modalità per le forniture
- Art. 16 Subentri
- Art. 17 Misurazioni dell'acqua
- Art. 18 Tariffe
- Art. 19 Fatturazione e pagamento
- Art. 20 Lettura contatori
- Art. 21 Funzionamento difettoso del misuratore
- Art. 22 Controlli misuratori
- Art. 23 Regolarità delle forniture
- Art. 24 Disdetta dell'utenza
- Art. 25 Interruzione della fornitura
- Art. 26 Fallimento
- Art. 27 Controversie
- Art. 28 Norme di sicurezza
- Art. 29 Norme finali

Definizioni e norme tecniche generali

Per “tubazione stradale” si intende il complesso delle tubazioni prevalentemente interrato, posate sul suolo pubblico o privato che, partendo dal serbatoio o dagli impianti di captazione, sollevamento, partizione, riduzione o misura, portano l'acqua agli impianti di derivazione di utenza. Le tubazioni vengono costruite a cura e secondo criteri tecnici della Società che ne rimane proprietaria e che può attuarne ogni modifica e manutenzione per adeguarle alle necessità di servizio. Sono compresi nelle tubazioni anche gli allacciamenti di altri Utenti nonché le manutenzioni opportune per adeguarlo alle necessità del servizio.

Per “impianto esterno” si intende quel complesso di dispositivi, apparecchiature ed elementi compresi fra la tubazione stradale (questa esclusa) ed il gruppo di misura di utenza (questo compreso), costituenti le installazioni necessarie a fornire acqua all'utenza fermo restando quanto indicato all'art. 2 del presente Regolamento. L'impianto esterno viene costruito secondo i criteri tecnici dell'Amministrazione comunale, ma a spese dell'utente, fino al confine di proprietà. Sulla proprietà privata la realizzazione dell'impianto avviene a cura e spese dell'utente. L'Amministrazione

comunale rimane proprietaria della parte di impianto esterno, posta sotto la proprietà pubblica e può attuare, a suo insindacabile giudizio, delle modifiche.

Per “impianto interno” si intende quel complesso delle tubazioni ed accessori che distribuiscono l’acqua dal misuratore (questo escluso) agli apparecchi utilizzatori. La costruzione, l’esercizio e la manutenzione dell’impianto interno sono a carico del Proprietario o per esso dell’Utente.

L’utente non può installare o farsi installare apparecchiature di nessun tipo prima del contatore di utenza. Eventuali installazioni concordate con la Società (riduttori di pressione o impianti autoclave ecc.) restano a carico dell’utente che dovrà provvedere alla loro manutenzione e che se ne assume la responsabilità per eventuali danneggiamenti imputabili a rotture, malfunzionamenti, o errata taratura degli stessi.

L’impianto interno e gli apparecchi di utilizzazione devono rispondere ad adeguarsi alle normative vigenti in materia.

Art. 1

Modalità per la fornitura

Per ottenere la fornitura dell’acqua in uno stabile od immobile non dotato del necessario impianto esterno - dalla esistente condotta dell’acqua al misuratore di utenza - il Proprietario, o l’interessato, deve presentare richiesta scritta all’Amministrazione comunale, allegando una planimetria illustrante il tracciato che si intende adottare per effettuare l’allacciamento, affinché la stessa rilasci l’autorizzazione alla costruzione delle opere necessarie. L’Amministrazione, accettata la domanda e verificata sul posto la fattibilità e l’entità delle opere, si riserva di provvedere in proprio all’esecuzione delle opere, salvo rivalsa sul richiedente, oppure autorizzerà lo stesso richiedente ad eseguire le opere di allacciamento, previa sottoscrizione di convenzione predisposta dagli uffici comunali.

In mancanza dell’autorizzazione di cui sopra, l’Amministrazione avrà il diritto di non eseguire la fornitura.

Art. 2

Esecuzione lavori, gestione e manutenzione impianto esterno

L’impianto esterno viene costruito secondo i criteri tecnici dell’Amministrazione comunale, ma a spese dell’utente, fino al confine di proprietà. Sulla proprietà privata la realizzazione dell’impianto avviene a cura e spese dell’utente. L’Amministrazione comunale rimane proprietaria della parte di impianto esterno, posta sotto la proprietà pubblica e può attuare, a suo insindacabile giudizio, delle modifiche.

Il Comune di Rumo ha la facoltà di installare, modificare le varie parti dell’impianto esterno secondo le necessità del servizio con concessione gratuita delle occorrenti servitù.

La manutenzione ordinaria e straordinaria degli allacciamenti verrà eseguita nel seguente modo:

- sia su strada pubblica che su proprietà privata l’utente dovrà eseguire, a proprie spese, lo scavo ed il reinterro necessario per liberare la tubazione.
- qualora una rottura comporti una notevole perdita di acqua, l’Amministrazione fisserà un congruo termine entro cui il proprietario dell’immobile servito dovrà procedere, a propria cura e spese, alla riparazione. Trascorso il termine fissato senza che si sia proceduto alla riparazione, questa verrà eseguita d’ufficio dall’Amministrazione, con recupero delle spese anche mediante riscossione coattiva.

Art. 3

Tracciato dell'allacciamento e reinterri

Il tracciato su proprietà privata interessato dall'allacciamento di utenza deve essere accessibile a mezzi meccanici per consentire eventuali interventi di riparazione e comunque non deve essere in alcun modo intercluso.

Su detto tracciato non devono pertanto essere realizzate strutture tali da impedire gli scavi necessari anche per una completa sostituzione.

Nel rispetto del disposto del precedente art. 2, in caso di riparazione dell'allacciamento da parte del Comune, per inerzia del proprietario dell'immobile servito, l'Amministrazione eseguirà i ripristini del terreno soprastante su proprietà pubblica mediante posa di analoga pavimentazione rispetto a quella preesistente, mentre sul terreno soprastante la proprietà privata interverrà con materiale legante: il ripristino definitivo della pavimentazione dovrà essere eseguito dall'utente a sua cura e spesa.

I maggiori oneri per riparazioni dovuti alla presenza di strutture soprastanti la condotta o a pavimentazioni particolari saranno pertanto a carico dell'utente.

L'utente dovrà provvedere, nel caso di intervento sulle condotte impedito da strutture private (scale, muri, pozzetti, fognature, ecc.) allo spostamento o demolizione degli stessi prima dell'intervento del Comune.

Eventuali danni causati da una ritardata esecuzione dell'intervento dovuta ad impossibilità di operare sulle condotte sarà imputata all'utenza.

La posa di condotte acqua non è compatibile con altre strutture interrato e pertanto si deve rispettare la distanza di sicurezza da fognature, acque bianche, Telecom ed Enel. Le livellette del terreno interessato dall'allacciamento devono essere definite in fase di posa delle condotte e non devono essere successivamente cambiate dall'utente senza la modifica della profondità della condotta.

Gli spostamenti di condotte dovuti a modifiche di profondità di interrimento o ad interferenze con nuovi fabbricati o nuove strutture sono a carico dell'Utente.

Il reinterro delle condotte stesse deve essere eseguito su letto di sabbia; tale precauzione dovrà essere adottata anche nella ricopertura delle canne stesse per almeno 10 cm.

L'utente deve comunque permettere all'Amministrazione comunale in ogni momento di eseguire interventi di riparazione, sostituzione e modifica delle condotte poste in opera sulla sua proprietà.

L'allacciamento deve possibilmente essere rettilineo senza salti altimetrici per sottopasso muri.

La condotta in presenza di sovrappassaggio o sottopassaggio di altri servizi deve prevedere una controtubazione per un minimo di 1,50 metri per parte.

Il passaggio dei muri perimetrali deve essere provvisto di passamuro in plastica.

I tratti di condotta passante all'interno del fabbricato devono essere in vista, staffati a parete o a soffitto, o in apposita canaletta ispezionabile con grigliata rimovibile.

Nel caso di tratti in vista di condotte all'interno di fabbricati la Società può definire un punto di consegna con rubinetto di intercettazione con individuazione del limite di responsabilità alla manutenzione.

In questi casi l'utente non può manomettere l'impianto tra il rubinetto di consegna ed il contatore senza una preventiva autorizzazione ed assistenza da parte della Società.

I tratti di condotta all'interno dei fabbricati devono inoltre insistere su locali muniti di scarico ed in ogni caso non contenenti materiali deteriorabili dall'acqua.

Gli allacciamenti definiti "provvisori" in fase di realizzazione di cantiere devono essere previsti per dimensioni e tracciato idonei a soddisfare le esigenze definitive della costruzione.

I reinterri degli allacciamenti dovranno essere eseguiti con sabbia fino a completa copertura della condotta e con materiali legante o drenato a totale copertura dello scavo.

La condotta non deve in nessun caso poggiare su roccia; si deve prevedere almeno 10 cm. di scavo con sabbia sotto la tubazione. Bisogna rispettare distanze di almeno 80 cm. anche su percorrenze lungo muri di sostegno.

Gli scavi e reinterri eseguiti dai privati per la posa di condotte o allacciamenti acqua e gas non potranno in alcun modo essere utilizzati per il posizionamento di altri sottoservizi.

La posa di condotta e/o allacciamento acqua dovranno essere posati nel rispetto dell'art. 889 del C.C. che cita testualmente: "Per i tubi d'acqua..... deve osservarsi la distanza di almeno un metro dal confine".

Art. 4

Rimozione impianto esterno su richiesta utente

Per l'eventuale rimozione parziale o totale dell'impianto esterno, con l'annullamento dell'attacco stradale, il Proprietario o l'amministratore dello stabile dovrà presentare richiesta scritta - previa disdetta da parte degli Utenti interessati, come da successivo Art. 24, dei contratti di fornitura acqua, e rimborsare al Comune le eventuali spese sostenute per la rimozione.

Art. 5

Locale contatore e pozzetti contatori

All'interno di nuovi fabbricati è necessaria l'individuazione di un locale idoneo al posizionamento del contatore acqua o delle batterie di alimentazione.

Questo locale deve avere un'altezza minima di 2,20 metri, deve permettere le normali operazioni di lettura, montaggio e smontaggio dei contatori stessi; lo spazio libero utile di fronte alle batterie dei contatori deve essere minimo di 90 cm.

Il locale deve inoltre essere dotato di impianto di illuminazione elettrica con lampade IP 65.

Il locale deve essere isolato dal freddo.

Il locale deve restare accessibile al personale del Comune.

Nel locale deve essere posizionata una piletta di scarico in collegamento con l'impianto di smaltimento delle acque bianche dell'edificio, in grado di smaltire l'intera portata della condotta di allacciamento nell'eventualità di una rottura.

L'impianto interno deve consentire l'installazione di contatori divisionali.

L'altezza massima dell'asse del contatore più alto in una batteria non deve superare i 1,60 metri.

I contatori devono essere posizionati sempre orizzontalmente e devono essere dotati sia in ingresso che in uscita di un rubinetto di intercettazione a sfera minimo PN 40.

I rubinetti devono essere del tipo pesante, a passaggio totale, corpo in ottone nichelato con riporto in cromo rettificato.

La batteria dei contatori può essere realizzata dall'installatore privato.

La manutenzione della rubinetteria, sia d'ingresso che di uscita in questo tipo di batteria, l'eventuale sostituzione di pezzi, manicotti e quant'altro è a carico dell'utente.

Non è ammesso nello stesso locale il posizionamento di contatori di altri servizi.

In casi particolari sono ammessi pozzetti esterni al fabbricato concordati con la Società purchè non siano su strada carrabile e pertanto muniti di botola leggera in lamiera e torretta di accesso di almeno 30 cm.

I pozzetti devono avere il fondo a dispersione o essere muniti di idoneo scarico.

La botola di accesso deve essere di dimensioni minime di 1,00 * 0,80 metri con maniglia e fermo di sicurezza in aperture.

I pozzetti devono essere predisposti con scala di accesso secondo le norme antinfortunistiche vigenti.

Le dimensioni minime dei pozzetti per posizionamento di un Unico contatore fino ad un diametro di 1 1/2" devono essere di 1.00 * 0.80 * (h) 1.20: per diametri interessati, fermo restando che sui responsabili ricadranno in ogni caso tutte le conseguenze di eventuali incidenti o danni causati.

Art. 6

Divieto dell'utente di modificare l'impianto esterno

Non è consentito all'utente, nè al Proprietario od all'Amministratore dello stabile, di manomettere, manovrare e comunque modificare alcuna parte dell'impianto esterno, nè di eseguire opere o lavori tali da pregiudicare le condizioni di sicurezza del servizio acqua; se necessario, in casi del genere il Comune potrà modificare il proprio impianto in modo da soddisfare le esigenze dell'utente o del proprietario, addebitando le spese relative al lavoro.

Il Comune, qualora riscontrasse che una qualsiasi parte dell'impianto esterno, o i misuratori, o i sigilli sono stati abusivamente manomessi o comunque danneggiati, potrà richiedere ai responsabili, il rimborso di tutte le spese relative alle riparazioni o sostituzioni in conseguenza effettuate, nonché dei danni subiti nel caso di manomissioni tali da alterare il funzionamento degli apparecchi di misura.

Il mancato pagamento di queste spese, così come la mancata osservanza delle citate prescrizioni circa le condizioni di sicurezza, potranno comportare l'interruzione della fornitura dell'acqua agli Utenti interessati, fermo restando che sui responsabili ricadranno in ogni caso tutte le conseguenze di eventuali incidenti o danni causati.

Art.7

Misuratori - installazione, manutenzione e varie

Gli apparecchi misuratori sono forniti esclusivamente dal Comune che, anche nel corso del contratto, ne stabilisce, a suo criterio, l'ubicazione, il tipo ed il calibro in relazione alla natura della fornitura ed il consumo minimo impegnato.

Gli apparecchi misuratori singoli o in batteria saranno localizzati nel luogo più idoneo stabilito dal Comune e preferibilmente nel punto più prossimo alla conduttura stradale, non esposti al gelo e di facile accesso ai dipendenti o agli addetti alla lettura. Dopo il contatore sarà collocata una valvola di ritegno ed un rubinetto di arresto munito di scarico.

Sul misuratore e sui relativi rubinetti di uscita e di entrata la Società ha facoltà di apporre i contrassegni ed i sigilli eventualmente prescritti dall'Ufficio Metrico oltre a quelli che riterrà opportuni.

Chiunque frodi o manometta i sigilli o i contrassegni, oppure apra abusivamente i rubinetti del misuratore e utilizzi l'acqua prima della stipulazione del relativo contratto con la Società, è soggetto ad una penalità non inferiore al valore in lire di 30 metri cubi di acqua valutati a tariffa base, oltre al pagamento delle eventuali spese di cui all'Art. 6 e salva ogni altra azione, anche penale, che possa competere all'Amministrazione comunale.

Pur dopo la formalizzazione del rapporto di utenza, l'Utente non potrà provvedere di sua iniziativa all'apertura del misuratore, operazione che sarà effettuata esclusivamente dall'Amministrazione comunale a richiesta verbale (anche telefonica) dell'interessato; in caso di infrazione della norma, il Comune è sollevato da ogni e qualsiasi responsabilità e l'Utente dovrà versare al Comune una penale pari a quella stabilita dal precedente comma del presente articolo.

E' tassativamente vietato riverniciare il misuratore; qualora l'Utente contravvenisse, la spesa occorrente per il ripristino del misuratore in condizioni normali o la sua sostituzione saranno a carico dell'Utente.

L'Utente è responsabile della buona conservazione del misuratore con l'obbligo di sottostare a tutte le spese occorrenti per le riparazioni o sostituzioni a lui imputabili e, a richiesta del Comune, è tenuto a riconsegnarlo con i relativi annessi (compresi gli eventuali sigilli ed i contrassegni).

Per ogni apertura, chiusura, cambio o spostamento di contatore effettuato su richiesta dell'Utente, il Comune avrà il diritto di addebitargli la relativa spesa.

E' fatto divieto all'Utente di spostare il misuratore dal luogo in cui è stato collocato: in caso di abusivo spostamento, oltrechè richiedere la spesa della messa in ripristino, il Comune avrà il diritto di

applicare una penale pari alla spesa occorsa per il ripristino stesso.

Art. 8

Pressione dell'acqua al punto di consegna

La pressione statica all'utenza è definita per differenza dalla quota del fabbricato alla quota del serbatoio di distribuzione o dagli impianti di riduzione stradali del Comune.

Questa pressione può essere oggetto di oscillazioni in più o in meno in funzione di consumi (variabili) nella zona o nel caso di avvio di elettropompe per integrazioni idriche.

Il Comune, pertanto, garantisce la portata e non la pressione. Non è pertanto garantita una pressione minima ma la disponibilità al contatore di una quantità d'acqua necessaria a servire l'utenza; solo per servizi antincendio viene di volta in volta definito il valore minimo di pressione in funzione della portata richiesta.

Valori di pressione particolari richiesti dall'utenza dovranno essere concordati con il Comune, che valuterà i lavori necessari al potenziamento della pressione. L'eventuale installazione di autoclave sarà a carico dell'utenza.

Ove le pressioni di esercizio della rete di alimentazione non siano sopportabili dall'impianto di utenza, dovranno essere limitati a cura dell'utente stesso mediante l'installazione di riduttori di pressione i quali dovranno essere posti in opera a valle dei contatori di utenza.

L'eventuale posizionamento di riduttori di pressione a monte del contatore di utenza dovrà essere concordato con il Comune.

La manutenzione dei riduttori sia a valle che a monte dei contatori è a completo carico dell'utente.

La Società può installare su richiesta ed a spese dell'utente, nel caso di multiutenza (consortilità), riduttori di pressione a monte del contatore, ma non ne cura la manutenzione, la quale rimane a totale carico degli utenti consorzialmente.

Eventuali riduttori dovranno, comunque, essere muniti di valvola di sicurezza, filtro a monte, piletta per lo scarico dell'acqua eventualmente defluita.

Art. 9

Disconnettori

Al fine di evitare reflussi d'acqua con possibili conseguenze inquinanti per l'acquedotto potabile l'utente dovrà premunirsi ed installare sui suoi impianti per i quali la connessione diretta alla rete pubblica è da ritenersi pericolosa, dei sistemi di disconnessione.

Esempi di impianto su cui l'utente è, comunque, tenuto a installare il disconnettore:

impianti di riscaldamento autonomo o centralizzato

impianti di condizionamento e trattamento dell'aria

impianti di trattamento dell'acqua

piscine

impianti antincendio a mezzo Sprinkler e lance

impianti di irrigazione automatica o di innaffiatura

macchine di lavaggio per tintorie

impianti di dosaggio automatico di acque e sostanze medicamentose in allevamenti di animali

impianti antincendio con sostanze schiumogene

apparecchiature dentistiche

impianti centralizzati di pulizie ad alta pressione

protezione di contatori di laboratorio

protezione reparti degenze infettive

autoclavi di sterilizzazione
lavatrici industriali
acquedotti privati sia da sorgente che da pozzo
impianti antincendio con collegamento motopompa

Art. 10

Impianto interno

L'esecuzione, l'esercizio e la manutenzione dell'impianto interno dall'uscita del misuratore fino all'entrata dei singoli apparecchi di utilizzazione e degli apparecchi stessi sono interamente a carico del Proprietario dello stabile - o per esso dell'Utente - il quale dovrà servirsi di un installatore che vi provvederà in conformità alle norme vigenti ed alle istruzioni di massima che potrà ottenere dal Comune stesso. Resta pertanto estranea e sollevata il Comune da ogni responsabilità per possibili danni a persone o a cose derivanti da perdite di acqua o da altri difetti e irregolarità, modificazioni o manomissioni, anche successive, dell'impianto interno.

Salvo autorizzazione scritta del Comune, non è consentita l'installazione sull'impianto interno di apparecchi il cui funzionamento possa influire sulla regolarità di erogazione dell'acqua.

Il Comune si riserva di non effettuare o di sospendere la fornitura dell'acqua qualora l'ubicazione degli apparecchi di utilizzazione risultasse, a suo insindacabile giudizio, pericolosa per la sicurezza delle persone e per il buon esercizio dell'impianto.

I lavori eventualmente occorrenti per adeguare l'impianto interno e gli apparecchi di utilizzazione alle possibili modifiche tecnologiche sono comunque a carico dell'Utente.

Art. 11

Altre norme di comportamento relative alla costruzione e manutenzione degli impianti

Negli impianti l'Utente deve sempre comunque osservare le seguenti norme.

le tubazioni della distribuzione privata che si trovano all'esterno degli stabili devono essere messe in opera a profondità non inferiore ad un metro dal piano terra a sufficiente distanza dai canali d'acqua di rifiuto ed a quota ad essi superiori;

nell'interno degli stabili le tubazioni devono essere collocate in posizioni tali, generalmente incassate nei muri, da essere sufficientemente protette dall'azione del gelo e del calore, quindi non in vicinanza di superfici riscaldate, in particolare di camini. Qualora quest'ultima condizione non possa essere assicurata, le condotte dovranno essere convenientemente coibentate;

nessuna tubazione dell'impianto interno potrà sottopassare od essere posta entro fogne, pozzetti di smaltimento, pozzi neri o simili. Quando non sia possibile altrimenti, per accertare necessità, dette tubazioni dovranno essere protette da tubo guaina a tenuta idraulica convenientemente rivestite contro la corrosione. Gli eventuali giunti dovranno essere posti ad almeno un metro di distanza dalle estremità dell'attraversamento;

nei punti più depressi delle condotte dovranno essere installati rubinetti di scarico; ogni colonna montante deve avere alla base, oltre al rubinetto di scarico, anche un rubinetto di intercettazione;

è vietato collegare le condutture di acqua potabile con apparecchi, tubazioni, impianti contenenti vapore, acque non potabili e di altro acquedotto o, comunque, commiste a sostanze estranee. E' ugualmente vietato il collegamento delle tubazioni di acqua potabile con apparecchi e cacciate per latrine, senza interposizioni di vaschette aperte con rubinetti a galleggiante. Tutte le bocche debbono erogare acqua con zampillo libero e visibile al di sopra del livello massimo consentito dai recipienti ricevitori;

l'impianto interno dovrà essere isolato elettricamente dalla rete stradale mediante apposito giunto isolante e non potrà essere utilizzato, come presa di terra per il collegamento ad apparecchi elettrici; il Comune si riserva di scollegare questi impianti, qualora venissero individuati, e a richiedere i danni

che questi impianti potessero aver causato;

è vietato l'inserimento diretto di pompe di sollevamento sulle tubazioni derivate da quelle stradali; all'interno dell'edificio è possibile installare pompe di sollevamento purchè gli impianti siano costruiti in modo da impedire il ritorno in rete dell'acqua pompata anche in caso di guasto alle relative apparecchiature. Gli schemi d'impianto di pompaggio devono essere sottoposti all'approvazione del Comune, il quale può prescrivere eventuali modifiche. Per l'installazione di serbatoi, nei casi si renda indispensabile l'accumulo di acqua, la bocca di erogazione deve trovarsi al di sopra del livello massimo, in modo da impedire ogni possibile ritorno di acqua per sifonamento.

Il Comune può ordinare all'utente in qualsiasi momento modifiche all'impianto interno se non lo ritiene idoneo per un buon funzionamento; in caso di mancata esecuzione l'Azienda ha la facoltà di sospendere l'erogazione senza che esso possa reclamare danni o essere svincolato dalle osservanze degli obblighi contrattuali.

Gli utenti sono comunque tenuti a osservare le Norme di Legge, di buona tecnica e le prescrizioni del presente Regolamento; dovranno, inoltre, osservare le eventuali disposizioni particolari che il Comune stabilirà a garanzia e nell'interesse del Servizio.

Gli utenti rispondono della buona costruzione e manutenzione degli impianti interni ed il Comune non concede nessun abbuono per eventuali dispersioni o perdite degli impianti stessi dopo il contatore. Il Comune, inoltre, non assume nessuna responsabilità per i danni procurati dal cattivo funzionamento degli impianti interni medesimi.

Art.12

Usi dell'acqua

L'acqua viene di norma concessa per uso domestico. E' facoltà della Società di concederla anche per altri usi.

E' vietata l'utilizzazione dell'acqua per gli usi diversi da quelli dichiarati nel contratto di fornitura.

L'Utente che utilizza l'acqua in modo diverso da quello dichiarato è tenuto al pagamento dell'eventuale maggiore tariffa per il periodo minimo di un anno o dalla data d'inizio della fornitura, se questa risale a data posteriore, salvo il diritto di sospensione della fornitura e di ogni altra ragione ed azione giudiziaria.

Il Comune non installa contatori ad uso irriguo per terreni agricoli.

I fabbisogni necessari all'irrigazione di giardini o aiuole di piccole dimensioni saranno garantiti dalla normale utenza uso domestico.

E' vietato all'Utente cedere o vendere a terzi l'acqua fornita dal Comune senza autorizzazione scritta.

Art. 13

Impianti per uso pubblico

Sono considerati impianti per usi pubblici:

- a) le fontane pubbliche;
- b) le bocche di innaffiamento di strade e giardini pubblici;
- c) le bocche antincendio installate sul suolo pubblico.

L'installazione degli impianti di cui al presente articolo viene eseguita dal Comune a proprie cure e spese.

Per gli usi di cui alla lettera c) l'erogazione è a deflusso libero senza misurazione, secondo le modalità di cui al seguente articolo del presente Regolamento.

E' fatto divieto di:

- a) prelevare acqua dalle fontane pubbliche per usi diversi da quelli domestici;

- b) prelevare acqua dalle bocche di innaffiamento di strade dei giardini pubblici e di lavaggio delle fognature, se non da parte delle persone a ciò autorizzate e per gli usi cui sono destinate;
- c) di prelevare acqua dalle bocche antincendio se non per spegnimento di incendi.
- Il prelievo per uso antincendi è consentito anche dagli impianti elencati alle precedenti lettere a) e b).

Art. 14 **Bocche antincendio private**

In seguito ad apposite domande viene stipulato un contratto specifico per l'alimentazione di bocche antincendio che è sempre distinto da quello relativo ad altri usi.

Le prese di alimentazione delle bocche antincendio non possono essere in alcun modo destinate per utilizzazioni diverse da quelle di spegnimento incendi.

Le costruzioni delle suddette prese vengono eseguite dal Comune ed i richiedenti l'allacciamento devono fornire lo schema di installazione delle bocche antincendio.

Ai rubinetti delle singole bocche antincendio viene applicato dal Comune uno speciale sigillo e solo in caso di incendio l'Utente potrà rompere i sigilli e servirsi della presa, dandone però comunicazione al Comune entro 24 ore, affinché la stessa possa provvedere a riapplicare i sigilli. Il Comune non assume nessuna responsabilità circa la efficacia delle bocche antincendio al momento dell'uso.

Il corrispettivo per l'uso delle bocche antincendio è stabilito, come per gli altri usi, da appositi provvedimenti normativi.

Il Proprietario dello stabile e degli inquilini non possono installare nei locali dove esistono tubazioni dell'acqua, salvo preventivo accordo con il Comune, impianti che possono comunque modificare la sicurezza del servizio acqua. Qualsiasi infrazione a tale clausola farà ricadere sui responsabili tutte le conseguenze degli eventuali danni e sinistri di ogni genere che si verificassero.

Le prese antincendio e le condotte all'interno dei fabbricati devono essere dimensionate dall'utente e devono essere sempre sotto contatore.

La rete antincendio deve rimanere idraulicamente separata dalla rete di distribuzione idrico potabile del fabbricato.

La rete antincendio non può essere utilizzata ad altri scopi.

La disponibilità d'acqua per servizio antincendio è valutata, a seguito di richiesta scritta dall'utente il quale verifica la disponibilità sia in quantità (l/sec.) che di pressione residua (bar) al contatore nel caso di utilizzo dell'impianto.

Le opere necessarie al potenziamento della fornitura sono a carico dell'utente.

Tale disponibilità verrà quantificata per iscritto all'utente stesso.

L'utente non può utilizzare idranti stradali non sotto contatore anche se su proprietà privata senza la preventiva autorizzazione del Comune o per usi non legati ad interventi antincendio.

Art. 15 **Modalità per le forniture**

Le forniture di acqua potabile sono effettuate ai conduttori di stabili od immobili. In caso di condominio la fornitura può essere unica o tante quante sono le unità immobiliari da servire, a seconda del giudizio insindacabile del Comune e sulla scorta di motivazioni tecniche.

Per utilizzare l'acqua il Richiedente – o chi per esso con delega scritta – deve farne regolare richiesta al Comune, sottoscrivendo la apposita domanda di somministrazione dell'acqua.

Chi occupa locali in subaffitto da terzi non può ottenere la fornitura dell'acqua a proprio nome; il relativo contratto dovrà essere stipulato da chi ha dato in subaffitto i locali.

All'atto della firma del suddetto documento il Richiedente deve effettuare al Comune, qualora non sia già stato disposto il pagamento delle somme, compatibile con la normativa vigente, dovute per posa contatore(se ed in quanto dovute), spese di stipulazione contratto od altro;

Art. 16

Subentri

Quando un nuovo Utente subentra ad un altro nell'uso dell'acqua, il subentrante deve avvisare subito il Comune presentando l'apposita domanda scritta; diversamente risponderà di ogni eventuale consumo di acqua lasciato insoluto dall'Utente cessante.

Art. 17

Misurazione dell'acqua

La fornitura dell'acqua è di norma effettuata a deflusso libero e misurata da contatore. Sono ammesse forniture a forfait solo per le bocche antincendio o per particolari impianti ad uso pubblico. La Società, con l'accettazione della domanda di somministrazione e con l'esazione degli importi di cui agli Artt. 15 e 16, non assume alcun impiego circa la data di installazione o riapertura del misuratore.

L'utente, però, potrà richiedere la restituzione di quanto versato qualora l'installazione o la riapertura non avvenisse entro tre mesi dalla firma della domanda di somministrazione dell'acqua.

Art. 18

Tariffe

Le tariffe dell'acqua sono quelle fissate dalla normativa vigente.

Qualsiasi tassa od imposta presente o futura relativa al contratto, consumi, misuratori od altro, che comunque si ripercuota sulla tariffa, è a carico dell'Utente che la deve rimborsare alla Società unitamente all'importo per la fornitura dell'acqua.

Art. 19

Fatturazione e pagamento

Il Comune provvederà alla fatturazione nei periodi da essa stabili.

I consumi saranno determinati sulla scorta del successivo Art. 20.

La bolletta potrà contenere consumi effettivamente letti e/o a stima.

L'Utente deve effettuare il pagamento secondo le modalità stabilite dal Comune e riportate sul retro della bolletta e/o esposte presso gli uffici comunali.

A carico dell'Utente moroso, che entro dieci giorni dalla decorrenza indicata in bolletta non abbia provveduto al pagamento, sarà applicata una penalità pari al 5% dell'importo complessivo esposto in bolletta.

Saranno inoltre addebitati, rapportati al periodo di effettivo ritardo, gli interessi di mora nella misura del tasso ufficiale di sconto vigente all'inizio di ogni quadrimestre, fatto salvo, comunque, ogni altro ulteriore danno.

Inoltre, trascorsi 20 giorni dalla scadenza della bolletta, il Comune, non provvedendo l'Utente al pagamento, avrà il diritto di sospendere la fornitura dell'acqua all'Utente, salva ogni altra azione per il recupero del credito.

In caso di contestazioni sull'importo fatturato, l'Utente può presentare reclamo al Comune, ma è comunque tenuto ad effettuare il pagamento integrale della bolletta; eventuali rimborsi saranno liquidati a parte dal Comune.

Art. 20

Letture contatori

La lettura dei misuratori sarà eseguita periodicamente, con preferenza durante il mese di Agosto, secondo turni stabiliti dal Comune; l'Utente si impegna a permettere sempre il libero accesso ai propri locali, sia per dette operazioni, sia per ispezioni agli impianti del Comune o per altre esigenze di servizio, alle persone di ciò incaricate, munite di distintivo o di tessera di riconoscimento del Comune.

Il Comune potrà richiedere l'autolettura dei consumi da parte dell'Utente anche con l'utilizzo di mezzi informativi, come potrà avvalersi della facoltà di addebitare in base a stime calcolate sui consumi registrati o previsti per il periodo dell'anno di cui trattasi, con relativo conguaglio dei consumi in occasione della successiva prima lettura effettiva.

Art. 21

Funzionamento difettoso del misuratore

In caso di arresto comunque di funzionamento difettoso del misuratore, l'Utente dovrà segnalare prontamente il fatto al Comune, che, prelieve le opportune verifiche, effettuerà la valutazione del consumo di acqua durante il periodo di irregolare funzionamento del misuratore, in base ai consumi verificatisi nel corrispondente periodo dell'anno precedente, oppure in base a quelli del periodo di fatturazione precedente, se l'Utente usa l'acqua da meno di un anno. Se invece l'Utente non provvede alla segnalazione, e l'irregolarità viene perciò constatata dall'incaricato del Comune in occasione di una eventuale verifica, il Comune potrà addebitare all'Utente un consumo corrispondente a quello medio verificatosi nei 12 mesi precedenti, salvo una maggiorazione del 30% quando risulti che il mancato funzionamento del misuratore è dovuto a un guasto imputabile all'Utente.

Art. 22

Controlli misuratori

Il Comune può a suo criterio sottoporre i misuratori ad opportuni controlli assumendone tutte le spese relative.

L'Utente ha diritto di fare eseguire in qualsiasi momento un controllo del misuratore in contraddittorio con il Comune, presso un laboratorio specializzato per il controllo della precisione, previo versamento al Comune dell'ammontare presumibile delle spese; tale importo sarà rimborsato se, dal controllo, risulterà che le indicazioni del misuratore sono superiori alle tolleranze di legge previste dalla vigente normativa. In ogni caso, però, l'eventuale conguaglio dei consumi sarà limitato solo al periodo corrispondente alla fatturazione precedente il controllo del misuratore, quale risulta dall'ultima bolletta, ed alla fatturazione in corso, restando escluso ogni rimborso relativo al consumo misurato in periodi antecedenti.

Art. 23

Regolarità delle forniture

Il Comune porrà ogni cura affinché la fornitura sia effettuata con la massima regolarità, ma non assume alcuna responsabilità per le eventuali interruzioni e per i relativi danni che ne potessero conseguire.

Nel caso di sospensione temporanea della fornitura dovuta a lavori di manutenzione, il Comune provvederà per quanto possibile ad avvisare le utenze interessate con cartelli di preavviso in cui è indicata la data, l'ora della sospensione ed indicativamente il tempo occorrente all'intervento.

Il Comune in caso di intervento non programmato o di urgenza in cui si evidenzia uno stato di pericolo si riserva in ogni caso di sospendere la fornitura senza preavviso e per il tempo necessario all'intervento.

La sospensione della fornitura dovuta a guasti non è programmabile : il Comune comunque provvederà nel tempo più breve possibile alla riattivazione dell'utenza anche con interventi festivi o di carattere provvisorio.

Il Comune installa all'ingresso del contatore un filtro per l'intercettazione di eventuali transiti di materiale in sospensione.

L'Utente che installa apparecchiature che richiedono filtraggi più accurati dovrà munirsi di idoneo filtro e curarne la manutenzione.

Art. 24

Disdetta dell'utenza

L'Utente che non intenda più utilizzare la fornitura dell'acqua, anche nel caso in cui gli subentri altro Utente, deve darne tempestiva comunicazione al Comune - inviando lettera raccomandata, o presentandosi alla Sede o telefonando per concordare un appuntamento al fine di ottenere la lettura finale o la chiusura con sigillo del misuratore; dovrà comunque rispondere del consumo di acqua e del nolo misuratore fino al momento della chiusura.

Se l'Utente non provvederà a disdettare il contratto di somministrazione acqua, resterà responsabile solidamente con l'eventuale subentrante, per consumi acqua, nolo misuratore e delle altre conseguenze possibili, per tutto il periodo nel quale egli, per la mancata disdetta di cui sopra, continuerà ad essere intestatario della fornitura.

I misuratori chiusi per cessata fornitura d'acqua possono essere rimossi a criterio del Comune.

Qualora l'Utente impedisse l'accesso agli incaricati del Comune per le necessarie operazioni di chiusura o di rimozione del misuratore, il Comune avrà il diritto di azione giudiziaria.

Art. 25

Interruzione della fornitura

Il Comune avrà il diritto di interrompere la fornitura dell'acqua all'Utente, senza obbligo di preavviso nei seguenti casi:

- ritardi di pagamento da parte dell'Utente degli importi dovuti al Comune a qualsiasi titolo come stabilito dall'Art. 19;
- infrazioni od opposizioni da parte dell'Utente e dovranno essere versate anticipatamente.

Art. 26

Fallimento

In caso di fallimento dell'Utente, il contratto è risolto di pieno diritto dalla data della sentenza dichiarativa; qualora fosse autorizzato l'esercizio provvisorio, l'amministrazione del fallimento dovrà stipulare un nuovo contratto di fornitura dell'acqua.

Le spese per le opere occorrenti per il riacciamento dell'impianto saranno sempre a carico dell'Utente e dovranno essere versate anticipatamente.

Art. 27

Controversie

Per ogni eventuale controversia le parti riconoscono come solo competente il Tribunale di Trento.

Art. 28

Norme di sicurezza

L'Utente dovrà osservare tutte le norme prescritte dalle Autorità competenti e tutte le eventuali disposizioni (non indicate sopra) che la Società, d'accordo con il Comune, crederà di stabilire a garanzia e nell'interesse del servizio e della sicurezza pubblica.

Quando sospende l'uso dell'acqua l'Utente deve chiudere accuratamente i rubinetti del misuratore e degli apparecchi di utilizzazione. In particolare egli deve attuare i provvedimenti idonei ad evitare gli eventuali pericoli di gelo.

Sono comunque a carico dell'Utente le spese per il disgelo e le eventuali riparazioni o sostituzioni.

Art. 29

Norme finali

Il presente Regolamento è obbligatorio per tutti gli Utenti. Esso dovrà intendersi parte integrante di ogni contratto di fornitura senza che ne occorra la materiale trascrizione sul modulo contrattuale.

L'Utente ha comunque diritto, di ottenere copia o di prendere visione dello stesso presso gli Uffici della Società o presso la Segreteria del Comune.

Con la approvazione del presente Regolamento cesseranno di avere effetto tutte le precedenti norme e discipline relative al contratto di somministrazione dell'acqua che vi fossero contrarie.